

Il Presidente

Al Senato della Repubblica  
10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Industria, commercio, turismo)  
Ufficio di Segreteria  
[commissioneindustria@senato.it](mailto:commissioneindustria@senato.it)

**Oggetto: Disegno di legge AS 2469 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021  
– Richiesta di contributi.**

In riscontro alla richiesta di eventuali contributi in merito al disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), si ringrazia in primo luogo per l'attenzione dimostrata e per l'opportunità offerta.

A tale riguardo, si ritiene di specifico interesse della COVIP l'art. 32 del predetto disegno di legge, il quale prevede che ogni soggetto competente alla nomina del Presidente e dei Componenti delle Autorità amministrative indipendenti di cui all'art. 22, comma 1, del Decreto legge 90/2014 (tra cui la COVIP) istituisca una Commissione tecnica, chiamata a selezionare le candidature a tali cariche e a formare una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, nell'ambito della quale il predetto soggetto competente procede alla nomina.

Nel merito, si esprime condivisione circa le finalità del citato articolo, che è volto a rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina del Presidente e dei Componenti delle predette Autorità.

In particolare, sono da valutare positivamente le previsioni, contenute nel comma 3 dell'art. 32 del disegno di legge in esame, concernenti, rispettivamente, l'emanazione dell'avviso pubblico da parte del soggetto competente alla nomina, nonché la verifica dei requisiti degli interessati e l'elaborazione di una lista di almeno quattro candidati da parte di un'apposita Commissione tecnica.

Per quanto di interesse della COVIP, ciò appare tra l'altro in linea anche con le previsioni della normativa eurolunitaria di settore, considerato che l'art. 51, par. 3, della Direttiva (UE) 2016/2341 (cd. Direttiva IORP II) prevede che gli Stati Membri garantiscano di porre in essere e applicare procedure trasparenti per quanto riguarda la nomina (e la revoca) dei Componenti degli organi di governo e di gestione delle Autorità nazionali di vigilanza sugli IORP.

In presenza, poi, di procedure di nomina alquanto diversificate tra di loro, come quelle afferenti alle varie Autorità amministrative indipendenti menzionate nel richiamato art. 22, comma 1, del Decreto legge 90/2014, la norma in questione ha anche il merito di introdurre regole comuni per tutte le Autorità interessate, in un'ottica di tendenziale armonizzazione complessiva dei processi di nomina.

Condivisibile è anche la disposizione che prevede che la lista di candidati debba essere redatta dalla predetta Commissione nel rispetto del principio della parità di genere, così di fatto estendendo alle procedure di nomina di tutte le Autorità interessate dal disegno di legge un principio che la normativa in vigore prevede per la scelta dei Membri di alcune Autorità.

Si condivide, altresì, la disposizione in base alla quale l'istituzione della Commissione e la trasmissione della lista al soggetto competente per la nomina devono avvenire con congruo anticipo, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del Presidente o del Componente in carica. Ciò risulta infatti funzionale ad assicurare la tempestiva reintegrazione degli Organi di vertice dell'Autorità.

Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, trattandosi di previsioni che esprimono valori di trasparenza, imparzialità ed efficienza pienamente condivisi dalla COVIP.

Il Presidente  
Mario Padula